



01/08/2016

DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2016 444/2016/R/EEL INTERVENTI PRIORITARI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI NELL'AMBITO DEL DISPACCIAMENTO ELETTRICO

Lo stoccaggio di grandi quantità di energia elettrica è impraticabile e per questo deve esserci un **equilibrio tra l'energia prodotta dalle centrali e quella richiesta** dagli utenti finali. L'attività di dispacciamento consiste proprio nel mantenere in equilibrio i flussi nella rete elettrica nazionale. Per attuare quest'attività ogni centrale di produzione fa giornalmente una stima di quanta energia immetterà nella rete, che ovviamente può essere diversa da quella poi effettivamente prodotta.

Gli **oneri di sbilanciamento** dell'energia elettrica servono a coprire i costi sostenuti dal gestore di rete quando c'è una differenza tra il programma di immissione e l'effettiva produzione oraria di energia di un impianto.

Chiarimo la spiegazione con un esempio, se un gestore ha a che fare con un **impianto eolico**, questo potrebbe non produrre l'energia sperata a causa di condizioni meteorologiche avverse (assenza di vento) ed il gestore sarebbe obbligato a coprire la mancanza di energia ricorrendo ad un altro produttore, con un aumento dei costi.

Questo problema ovviamente è **più rilevante nel caso delle fonti rinnovabili**, rispetto alle altre realtà produttive convenzionali, per la maggior **aleatorietà** di tali sistemi che dipendono da fonti di alimentazione non programmabili come sole, vento,

L'Autorità fino ad oggi ha pubblicato **diverse delibere** riguardanti gli oneri di sbilanciamento e fin da subito i produttori di energia verde e le relative associazioni sono insorte, giudicando inappropriato e discriminatorio il regolamento applicato.

Ma andiamo con ordine e vediamo gli eventi accaduti dal 2012 ad oggi.

2012 - Delibera n. 281 Duro colpo alle rinnovabili, equiparate ai sistemi convenzionali

Nel 2012 l'Autorità ha emanato la **delibera n. 281** la quale prevede che i produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili debbano sostenere i costi di sbilanciamento alle **stesse condizioni** degli altri produttori. Questo per evitare che eventuali criticità sull'equilibrio della rete andassero a pesare sulle bollette dei consumatori. La delibera fissa una **franchigia al 20%**, ossia il corrispettivo viene applicato esclusivamente alla quota di sbilanciamento effettivo che eccede il 20% del programma vincolante del produttore.

Diverse associazioni hanno protestato contro questa delibera e l'**ANEV**, l'Associazione Nazionale Energia del Vento, ha fatto **ricorso** al Tar della Lombardia sostenendo che l'oscillazione continua delle fonti rinnovabili rende impossibile una previsione quotidiana della produzione e che quindi vi era una discriminazione tra queste e le fonti tradizionali.

2013 - Boccia la Delibera n. 281 l'Autorità emana la n. 462, anch'essa annullata

Il **Tar** nell'estate del 2013 ha dato ragione agli operatori del settore definendo **discriminatoria** la scelta di non fare una distinzione per il calcolo dei corrispettivi tra le diverse fonti. Anche il **Consiglio di Stato ha bocciato la delibera n. 281** ma nonostante questo l'Autorità ha poi pubblicato un'altra delibera n. 462, con la quale manteneva parzialmente tali oneri di sbilanciamento per i produttori di energia.

L'Autorità ha fatto inoltre ricorso contro l'annullamento della delibera n. 281 ma il Consiglio di Stato lo ha respinto. A parere del Consiglio infatti, è necessario adottare meccanismi per il calcolo del corrispettivo che facciano una **distinzione tra le fonti programmabili e non**, per tenere conto della difficoltà delle fonti rinnovabili nell'effettuare una stima di produzione dell'energia. Entrambe le delibere risultano annullate.

2014 - Delibera n. 522

Il 27 ottobre del 2014 l'autorità, a seguito di una consultazione, pubblica la delibera n. 522 che regola i **nuovi oneri di sbilanciamento** per le fonti rinnovabili non programmabili. Il sistema tiene conto delle specifiche caratteristiche di ciascuna fonte, e la franchigia è così differenziata:

Fonte rinnovabile	Eolica	Fotovoltaica	Idrica ad acqua fluente	Geotermica e altre fonti rinnovabili non programmabili
Franchigia	49%	31%	8%	1,5%

Fonte: dati Autorità

In questo modo si accontentano le parti in causa poiché il **meccanismo è calibrato sulla particolarità delle singole fonti rinnovabili**, e viene considerata la difficoltà di effettuare una previsione di immissione di energia affidabile allo stesso livello delle unità di produzione convenzionali programmabili. Il GSE è incaricato di definire le regole tecniche per assegnare il corrispettivo di sbilanciamento agli utenti del suo dispacciamento.

2016 - Delibera 444/2016

In data 28 Luglio 2016 l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha introdotto con Delibera 444/2016/R/EEL, pubblicata in data 28/07/2016 sul sito www.autorita.energia.it, un cambiamento nella disciplina degli sbilanciamenti effettivi.

La suddetta delibera introduce con decorrenza 1 agosto 2016 un meccanismo di calcolo della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, basandosi su un sistema di single/dual-price applicato ai punti di dispacciamento in prelievo. Tale meccanismo è mirato a incentivare gli operatori ad una corretta programmazione oraria delle quantità di energia elettrica in prelievo. In virtù del suddetto cambiamento, diventa ancora più importante la trasmissione tempestiva e accurata delle previsioni orarie di prelievo.

Vediamo quindi di riassumere e analizzare novità e impatti, che rispetto a quanto proposto in consultazione possono far tirare un (piccolo) respiro di sollievo a molti operatori, ma che comunque richiederanno ad alcuni di ripensare in profondità il proprio business model per convivere con questa prima fase della riforma del mercato.

Contenuti e novità della delibera 444

In estrema sintesi, per il 2016:

1. I prezzi di sbilanciamento verranno calcolati escludendo dalla ponderazione le movimentazioni per riserva secondaria.
2. Tutto resta com'è per le unità alimentate da fonti rinnovabili non programmabili (FRNP, principalmente solare, eolico, idrico fluente).
3. Viene introdotto il prezzo duale per gli sbilanciamenti che eccedono il 15% del programma vincolante di tutte le altre unità non abilitate, incluse quindi le unità di consumo ma anche cogenerazioni e alcune biomasse.

A partire dal 2017:

1. La soglia oltre la quale si applicherà il prezzo duale per unità di consumo e unità di produzione non abilitate non alimentate a FRNP si dimezzerà al 7,5%.
2. Alle FRNP non rilevanti (sotto i 10 MW) che hanno optato per il regime perequativo ex 522/14 verrà applicato il prezzo duale per gli sbilanciamenti oltre l'8% del programma. In alternativa, tali unità potranno optare per il medesimo meccanismo previsto per le unità di consumo e le altre non abilitate.
3. Le FRNP rilevanti (oltre i 10 MW) potranno optare tra i medesimi regimi in vigore fino a pochi giorni fa, ossia perequazione con bande fino al 49% per l'eolico oppure applicazione del single price all'intero sbilanciamento.
4. Terna segnalerà all'Autorità gli utenti in prelievo che, anche in un solo mese e in una sola zona, avranno uno sbilanciamento assoluto superiore al 30% dell'effettivo consumo.
5. L'Autorità monitorerà inoltre, ai sensi del TIMM (Testo Integrato del Monitoraggio del mercato all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento), le strategie di programmazione delle altre unità non abilitate.

In conclusione, cambia poco o nulla per le FRNP rilevanti (perlopiù eolico e idroelettrico), le altre FRNP hanno ancora qualche mese di tempo per prepararsi alle novità introdotte dalla 444, mentre unità di consumo e le altre unità non abilitate vedono assottigliarsi notevolmente e fin da subito i margini di profitto da sbilanciamenti opportunistici, che in pratica scompariranno o quasi dal prossimo anno.

Conclusioni

L'Autorità è sostanzialmente riuscita nello scopo di ridurre notevolmente, se non eliminare del tutto, gli sbilanciamenti opportunistici delle unità di consumo. Nonostante le modifiche normative sulle FRNP lascino teoricamente qualche spazio di manovra in più, in pratica il combinato delle Delibere 342 e 444 attua una specie di moral suasion anche verso gli utenti titolari di queste unità che difficilmente si spingeranno agli eccessi che si sono visti in questi anni.

Personalmente, credo che il provvedimento porterà finalmente a un pricing più coerente con il rischio profilo di taluni consumatori e produttori. Resto anche convinto che una soglia solamente percentuale sia estremamente penalizzante per gli utenti del dispacciamento di taglia minore, ricomprendendo fra questi tutti quelli che non hanno un portafoglio che si misuri in TWh.

Lo staff di Energy Consulting

SCHEMA TECNICA

INTERVENTI PRIORITARI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI NELL'AMBITO DEL DISPACCIAMENTO ELETTRICO

444/2016/R/EEL (*)

Con la delibera 444/2016/R/EEL l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico introduce un nuovo regime di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi nell'ambito del servizio di dispacciamento con una applicazione graduale a partire dal primo agosto 2016, al fine di dare un adeguato incentivo ad una corretta programmazione delle quantità di energia elettrica in immissione e in prelievo, modificando l'Allegato A della delibera 111/06.

Il provvedimento, nelle more di una riforma organica e complessiva del servizio di dispacciamento e sulla base della consultazione (316/2016/R/EEL), introduce, infatti, meccanismi finalizzati a fornire un più efficace incentivo a programmare con diligenza, perizia, prudenza e previdenza, nonché, al contempo, a consentire all'Autorità di rilevare in modo sistematico possibili violazioni di tale obbligo (anche ai fini dell'adozione di misure prescrittive e/o sanzionatorie).

In particolare, la delibera ai fine della valorizzazione degli sbilanciamenti prevede:

- ✓ per le unità di consumo e unità di produzione non abilitate diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili il passaggio ad una valorizzazione mista *single-dual price* che prevede:
 - una banda standard pari a $\pm 15\%$ del programma vincolante modificato e corretto (banda standard complessiva del 30%) per il periodo di prima implementazione (1 agosto 2016 - 31 dicembre 2016); a partire dall'1 gennaio 2017 la banda verrà ridotta a $\pm 7,5\%$ (banda standard complessiva del 15%);
 - l'applicazione, all'interno della banda, della medesima valorizzazione oggi in vigore con un prezzo di sbilanciamento indipendente dal verso dello sbilanciamento della singola unità (c.d. *single price*);
 - l'applicazione, all'esterno della banda, del prezzo zonale del Mercato del giorno prima in caso di sbilanciamento discorde rispetto all'andamento della macrozona, e del prezzo medio delle offerte accettate nel Mercato del bilanciamento per bilanciare il sistema, in caso di sbilanciamento concorde (c.d. *dual price*);
 - l'introduzione, per le sole unità di consumo, delle verifiche a consuntivo come utile strumento di monitoraggio del buon funzionamento del mercato, prevedendo la segnalazione automatica da parte di Terna all'Autorità dei soggetti che hanno fatto registrare sbilanciamenti aggregati mensili di notevole entità, superiori ad una soglia di tolleranza del 30% (pari al doppio della banda standard complessiva che sarà in vigore da gennaio 2017); le verifiche a consuntivo saranno effettuate nelle sessioni di conguaglio SEM1 e SEM2 a partire da quella di novembre 2017 relativa al primo semestre 2017; per il 2016 verrà rafforzato il monitoraggio già oggi effettuato

dall'Autorità ai sensi del TIMM (Testo Integrato Monitoraggio Mercati – delibera ARG/elt 115/08);

- ✓ per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili di lasciare inalterata la regolazione vigente ossia la possibilità di optare per la valorizzazione al *single price* per l'intero volume sbilanciato, o di aderire al regime alternativo previsto dalla deliberazione 522/2014/R/eel, basato su bande, differenziate per fonte, all'interno delle quali lo sbilanciamento è valorizzato al prezzo del mercato del giorno prima con l'applicazione di una componente perequativa che tiene conto dello sbilanciamento complessivo di tutte le unità che hanno aderito a tale regime, e all'esterno delle quali lo sbilanciamento è valorizzato al *single price*;
- ✓ per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili:
 - nel periodo di prima implementazione (1 agosto – 31 dicembre 2016) il mantenimento della disciplina oggi vigente (vedi punto precedente) rafforzando comunque anche per questi punti di dispacciamento l'attività di monitoraggio delle condotte degli operatori per il rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza;
 - a partire dal 1 gennaio 2017:- l'alternativa tra:
 - un meccanismo *single-dual pricing* basato sulla stessa banda standard applicata alle unità di consumo ($\pm 7,5\%$);
 - il regime perequativo definito con la delibera 522/2014/ R/EEL con una banda del $\pm 8\%$ (identica a quella già oggi prevista per queste unità) all'interno della quale lo sbilanciamento è valorizzato al prezzo del mercato del giorno prima con l'applicazione di una componente perequativa che tiene conto dello sbilanciamento complessivo di tutte le unità che hanno aderito a tale regime e all'esterno della quale lo sbilanciamento è valorizzato secondo i prezzi duali;

Con riferimento alla valorizzazione delle risorse di riserva secondaria nel calcolo degli sbilanciamenti nella delibera si definisce, fin dalla prima implementazione di agosto 2016, di eliminare del tutto il valore della attivazione della secondaria dal prezzo di sbilanciamento, andando ad escludere le offerte accettate per regolazione secondaria dalla determinazione dei prezzi di sbilanciamento in quanto tale servizio è attivato in modo automatico in tempo reale con dinamiche più veloci dei periodi rilevanti per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi; si prevede che tale esclusione sia accompagnata da un aggiornamento da parte di Terna del corrispettivo per il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento per evitare che gli utenti del dispacciamento possano trarre vantaggio dalla mancata fornitura del servizio di regolazione secondaria per il quale sono stati selezionati.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.

Determinazione del prezzo di sbilanciamento

**Attuale
regolazione**

<u>Unità non abilitate UP e UC (rilevanti e non)</u>	Sbilanciamento complessivo positivo	Sbilanciamento complessivo negativo
Corrispettivo per sbilanciamento individuale positivo (o negativo)	Riceve (o paga) Min [$P^{MSD} \downarrow$ ponderato; P_z^{MGP}]	Riceve (o paga) Max [$P^{MSD} \uparrow$ ponderato; P_z^{MGP}]

**Delibera 444/2016/R/eel
Misto single-dual price**

<u>Unità non abilitate UP e UC (rilevanti e non)</u> Sbilanciamenti entro la soglia (+/-7,5% a regime da Gen 2017; +/-15% nel transitorio Ago-Dic 2016)	Sbilanciamento complessivo positivo	Sbilanciamento complessivo negativo
Corrispettivo per sbilanciamento individuale positivo (o negativo)	Riceve (o paga) Min [$P^{MB} \downarrow$ ponderato; P_z^{MGP}]	Riceve (o paga) Max [$P^{MB} \uparrow$ ponderato; P_z^{MGP}]
<u>Unità non abilitate UP e UC (rilevanti e non)</u> Sbilanciamenti eccedenti la soglia (+/-7,5% a regime da Gen 2017; +/-15% nel transitorio Ago-Dic 2016)	Sbilanciamento complessivo positivo	Sbilanciamento complessivo negativo
Corrispettivo per sbilanciamento individuale positivo	Riceve Min [$P^{MB} \downarrow$ ponderato; P_z^{MGP}]	Riceve P_z^{MGP}
Corrispettivo per sbilanciamento individuale negativo	Paga P_z^{MGP}	Paga Max [$P^{MB} \uparrow$ ponderato; P_z^{MGP}]

All'interno della soglia di tolleranza, la determinazione del prezzo di sbilanciamento è analoga a quella attuale.

Oltre la soglia di tolleranza, si applica il dual price.

(*) Nota: per "ponderato" si intende il termine "medio ponderato"